

ORDINANZA SINDACALE N. 351 DEL 14/07/2010

(art. 54 D. Lgs. 18.08.2000, n.267 così come modificato dalla L. 125 del 24.07.2008)

IL SINDACO

PREMESSO che negli ultimi anni sono pervenuti esposti di cittadini e segnalazioni degli organi di controllo e delle autorità competenti relative ad episodi di schiamazzi, urla, strepiti e rumori dovuti alla permanenza di avventori al di fuori dei locali sede di pubblici esercizi, che creano disturbo alla quiete pubblica, specie nelle ore notturne;

CONSIDERATO che le aree esterne ai predetti pubblici esercizi sono diventati luoghi di aggregazione ove si radunano, in particolare nelle ore serali e notturne, gruppi di avventori che occupano spazi pubblici esterni ai locali e consumano bevande alcoliche, dando origine a situazioni rumorose che creano disturbo e turbativa ai soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano, in quanto limitano la serena fruizione di detti spazi pubblici e creano disturbo al riposo ed alla quiete delle persone, in particolare dei cittadini residenti;

CONSIDERATO che la predetta situazione ha assunto proporzioni rilevanti soprattutto nelle zone del territorio ove sono maggiormente concentrati i pubblici esercizi che rappresentano tradizionalmente punto di ritrovo e aggregazione di persone;

DATO ATTO che la predetta situazione è stata oggetto di segnalazione da parte degli organi di controllo, del difensore civico comunale, nonché della Prefettura di Ascoli Piceno che ha sollecitato l'adozione di adeguati interventi ed opportuni provvedimenti atti a contrastare il fenomeno (v. nota Prefettura del 3/11/2008 e successiva del 21/04/2010).

RITENUTO di adottare delle misure idonee per eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di prevenire possibili pericoli e disagi per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla legge 125 del 24/07/08 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008 che individua le specifiche fattispecie in cui è riconosciuto al Sindaco il potere di intervenire con proprie ordinanze, anche contingibili ed urgenti, ai sensi del predetto art. 54, comma 4 D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di specifiche misure al fine di prevenire e contrastare i comportamenti sopra descritti che ledono il diritto di tutti cittadini di fruire della città e dei suoi spazi in un contesto urbano sicuro e vivibile;

CONSIDERATO opportuno adottare specifiche misure finalizzate a regolamentare il comportamento degli avventori all'esterno dei predetti locali nonché a responsabilizzare gli esercenti le attività in capo ai quali, come confermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza, sussiste l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con la polizia di sicurezza, attivandosi in maniera efficace al fine di evitare situazioni ed

episodi che possano ledere il diritto dei cittadini a fruire della città e dei suoi spazi in un contesto urbano sicuro e vivibile;

RITENUTO di conferire alle disposizioni di cui al punto 1), del presente provvedimento, la valenza di prescrizioni afferenti l'autorizzazione in essere in capo al titolare dell'esercizio per lo svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 9 R.D. 773/1931;

DATO ATTO che pertanto l'inosservanza dalle suddette prescrizioni, qualora attengano a violazioni accertate in capo al gestore dell'attività, dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 R.D. 773/1931, cioè la sospensione e revoca dell'autorizzazione medesima per abuso da parte del titolare;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 108 del 18.05.2010;

DATO ATTO che con nota prot. 37634 del 16/06/2010 è stata data preventiva comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTA la nota prot. 7227/2010/9B-1/AREA I con cui il Prefetto di Ascoli Piceno esprime il proprio assenso in merito ai contenuti del provvedimento

ORDINA

- 1) ai titolari delle attività di somministrazione alimenti e bevande, compresi i circoli privati, ai titolari di pubblici esercizi quali sale giochi, locali di pubblico spettacolo e trattenimenti vari presenti in tutto il territorio comunale è fatto divieto di diffondere e/o consentire la diffusione della musica, di rumori e schiamazzi all'esterno del locale:
 - a) al di sopra dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, fatto salvo il possesso di specifica autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi del vigente piano comunale di zonizzazione acustica;
 - b) al di sopra dei limiti di ordinaria tollerabilità, in relazione alla situazione contingente, al periodo ed all'orario, alle caratteristiche dell'area di ubicazione del locale, al numero di persone coinvolte e al grado di intensità dell'attività rumorosa.
- 2) Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 590 del 13.09.2002, è vietato l'abbandono di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze dei locali di cui al punto 1), cioè nell'area ricompresa in un raggio di 20 metri dall'ingresso del locale.
- 3) Al di fuori dei locali di cui al punto 1) sono vietate condotte e comportamenti contrastanti con le norme poste a tutela dell'incolumità e sicurezza urbana, quali: assembramenti che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o alla fruibilità del suolo pubblico, schiamazzi, strepiti, rumori, qualora, in relazione alla situazione contingente, al periodo ed all'orario, alle caratteristiche dell'area di ubicazione del locale, al numero di persone coinvolte e al grado di intensità del rumore, tali comportamenti e condotte possano creare pregiudizio alle condizioni di vivibilità nei centri urbani, con particolare riferimento al rispetto del riposo e quiete delle persone.

- 4) Per le violazioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalla delibera di Giunta comunale n.108 del 18.05.2010 richiamata in premessa, ed eventuali modifiche o integrazioni della stessa.
- 5) In aggiunta, per le infrazioni ai divieti di cui al punto 1), che concretizzano le fattispecie dell'abuso di cui all'art. 10 R.D. 773/1931, si applicano le seguenti ulteriori sanzioni in capo al titolare dell'esercizio pubblico al quale è contestata la violazione accertata:
 - a) sospensione dell'attività per tre giorni;
 - b) nel caso di reiterazione dell'infrazione, quando non siano decorsi tre mesi dal precedente accertamento, viene disposta la sospensione dell'attività per cinque giorni;
- 6) La presente ordinanza entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla Residenza Comunale, il 14 luglio 2010

IL SINDACO
(avv. Guido Castelli)

Si dispone la trasmissione della copia della presente Ordinanza:

- all'ufficio messi per l'affissione All'Albo Pretorio;
- All'ufficio Stampa per la divulgazione anche attraverso il sito internet del Comune;
- Alla Questura di Ascoli Piceno
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri
- Al Comando di Polizia Municipale.